DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1981

relativa all'istituzione di una sezione specializzata « Ravvicinamento delle legislazioni » del comitato consultivo per le sementi

(81/195/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che è importante che la Commissione possa conoscere i pareri delle categorie professionali e dei consumatori sui problemi posti dal ravvicinamento delle legislazioni nel campo delle sementi ;

considerando che il Comitato economico e sociale ha dichiarato in una relazione redatta il 24 maggio 1972 che sarebbe quanto mai auspicabile che venisse creato, come già nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, accanto al comitato permanente per i prodotti alimentari e al comitato veterinario permanente, un comitato consultivo composto di rappresentanti delle varie categorie economiche e sociali ;

considerando che tutte le professioni direttamente interessate al ravvicinamento delle legislazioni sulle sementi, nonché i consumatori, devono poter partecipare all'elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione ;

considerando che le associazioni professionali del settore, le associazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario,

DECIDE :

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituita una sezione specializzata « Ravvicinamento delle legislazioni » del comitato consultivo per le sementi, in appresso denominata « sezione ».

2. La sezione riferisce al comitato in merito ai risultati dei suoi lavori.

3. La sezione è composta di rappresentanti di organizzazioni dell'agricoltura, dei produttori, moltiplicatori, commercianti e distributori di sementi e materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, dei lavoratori e dei consumatori.

Articolo 2

1. La sezione può essere consultata dalla Commissione su tutti i problemi inerenti al ravvicinamento delle legislazioni sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

2. Il presidente della sezione può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare la sezione stessa su una questione che rientri nella competenza di quest'ultima e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto.

Il presidente agisce in tal senso anche su richiesta di una delle categorie economiche che compongono la sezione.

Articolo 3

1. La sezione è composta di undici membri permamenti e, al massimo, di ventiquattro membri non permanenti.

2. I membri permanenti hanno il compito di coordinare i lavori in seno ai rispettivi gruppi.

3. I seggi dei membri permanenti sono attribuiti come segue :

— due ai produttori agricoli,

— due alle cooperative agricole,

— tre ai produttori, moltiplicatori, commercianti e distributori di sementi e materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

— due ai lavoratori,

— due ai consumatori.

4. Ciascuna categoria economica di cui al paragrafo 3, può designare, al massimo, quattro membri non permanenti, ad eccezione tuttavia dei produttori, moltiplicatori, commercianti e distributori di sementi, che ne possono designare al massimo otto.

Articolo 4

1. I membri permanenti della sezione sono nominati dalla Commissione su proposta dei seguenti organismi e organizzazioni :

produttori agricoli :

Comitato delle organizzazioni professionali agricole della Comunità economica europea (COPA) ;

cooperative agricole :

Comitato generale della cooperazione agricola della Comunità economica europea (COGECA) ;

produttori, moltiplicatori, commercianti e distributori di sementi e materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali :

le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, costituite a livello della Comunità ;

lavoratori :

Confederazione europea dei sindacati (CES) ;

consumatori :

Comitato consultivo dei consumatori, istituito con decisione 73/306/CEE della Commissione [1].

2. Per ogni seggio i predetti organismi e organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità, cittadini di Stati membri della Comunità.

3. I predetti organismi e organizzazioni propongono alla Commissione, a mezzo lettera inviata al segretariato, quale è definito all'articolo 9, paragrafo 3, almeno otto giorni prima di ciascuna riunione, gli altri loro rappresentanti in seno alla sezione.

Articolo 5

1. I membri permanenti della sezione restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri permanenti della sezione rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

Il mandato di un membro permanente scade prima della fine del triennio in caso di dimissione o di decesso. Il mandato di un membro permanente può altresì essere revocato, se l'organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione.

In tal caso il membro permanente e sostituito per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

2. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri permanenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 6

1. Il presidente della sezione è scelto per la durata di tre anni fra i membri permanenti e viene designato da questi ultimi.

2. L'elezione avviene a maggioranza dei due terzi dei membri permanenti presenti, per il primo scrutinio, e a maggioranza dei membri permanenti presenti, per gli scrutini successivi.

3. La sezione può creare un ufficio di presidenza, seguendo la medesima procedura. In tal caso, l'ufficio di presidenza comprende, oltre al presidente, un rappresentante al massimo di ciascuna categoria economica rappresentata in seno alla sezione e alla quale non appartiene il presidente. Le funzioni di vicepresidente sono assolte dai membri dell'ufficio di presidenza.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori della sezione.

Articolo 7

A richiesta di una categoria economica rappresentata, il presidente può invitare un delegato dello stesso settore ad assistere alle riunioni della sezione. Egli può anche invitare ad assistere ai lavori della sezione e dei gruppi di lavoro, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza specifica su una delle questioni iscritte all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 8

La sezione può costituire gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro designano un presidente e un relatore. I gruppi di lavoro hanno il compito di riferire alla sezione in merito agli argomenti trattati.

Articolo 9

1. La sezione si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima.

L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni della sezione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segreteria della sezione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppii di lavoro.

Articolo 10

1. Su proposta degli organismi e delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione può designare, per tutta la durata del mandato dei membri permanenti della sezione, osservatori incaricati di mantenere i collegamenti amministrativi col segretariato della sezione.

[1] GU n. L 283 del 10. 10. 1973, pag. 18.

2. Gli osservatori possono assistere alle riunioni della sezione e dei gruppi di lavoro, ma non partecipano alle deliberazioni.

Articolo 11

Le deliberazioni della sezione vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere della sezione, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale esso dovrà essere espresso.

Le posizioni sostenute dalle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, la sezione redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni sono comunicati dalla Commissione al Consiglio e al comitato permanente delle sementi su richiesta di questi ultimi.

Articolo 12

Fatto salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, i partecipanti alle riunioni della sezione sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori della sezione o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li avverta che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri della sezione ed i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il 16 marzo 1981.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione